

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE

PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA

TASSA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/07/2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26/04/2016

Art. 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, in applicazione del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, adottato ai sensi e per gli effetti di cui agli art.li 52 e 63 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, in attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della L. 23.12.1996 n. 662, stabilisce le modalità di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e/o autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva della tassa, le agevolazioni, le esenzioni e le sanzioni.
2. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato (art. 38, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 507/93).
3. Con i termini " suolo pubblico " e " spazio pubblico " nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Art. 2

Distinzione delle occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento, anche se temporanea, è soggetta ad apposita preventiva concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Art. 3

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda in carta legale (con marca da bollo vigente alla data della richiesta) all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 507/93).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare (corredata da planimetrie o disegni), con le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Potranno essere richiesti dall'Amministrazione entro DIECI (10) giorni dalla data della domanda e a corredo della medesima, tutti quei documenti, atti e chiarimenti ritenuti necessari ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

4. Potrà inoltre essere richiesto un eventuale deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

Art. 4

Denuncia occupazioni

1. Per le occupazioni permanenti, la domanda, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata almeno TRENTA (30) prima della data in cui avrà luogo l'effettiva occupazione (art. 50, del D. Lgs. n. 507/93).
2. L'obbligo della domanda per le occupazioni permanenti non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione.
3. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno DIECI (10) giorni prima della data in cui avrà luogo l'effettiva occupazione e comunque non prima di SESSANTA (60) giorni dall'inizio dell'occupazione stessa.

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione (in carta legale con marca da bollo vigente alla data della richiesta) rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della stessa (art. 50, comma 1, D. Lgs. 507/93).
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione per le occupazioni permanenti entro QUINDICI (15) giorni dalla data di presentazione della domanda, o entro CINQUE (5) giorni, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui all'art. 3, comma 3, del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione e/o è stabilito in almeno DIECI (10) giorni dalla data di presentazione della domanda o entro DUE (2) giorni, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui all'art. 3, comma 3, del presente Regolamento.
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione e/o autorizzazione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione e/o autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax, telegramma o e-mail. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni

d'urgenza; in caso negativo verranno applicate le sanzioni di Legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 7

Rinnovo e/o proroga della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, possono richiedere il rinnovo e/o la proroga con le stesse modalità previste per il rilascio di cui agli articoli precedenti motivandone la necessità sopravvenuta.
2. La domanda di rinnovo per le occupazioni permanenti deve essere prodotta almeno QUINDICI (15) giorni prima della scadenza e deve contenere gli estremi della concessione originaria, la durata ed i motivi per la quale viene richiesta.
3. La domanda di proroga per le occupazioni temporanee deve essere prodotta almeno CINQUE (5) giorni prima della scadenza e deve contenere gli estremi della concessione originaria, la durata ed i motivi per la quale viene richiesta. I competenti uffici comunali provvedono al rilascio dell'integrazione dell'autorizzazione già concessa.

Art. 8

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specifiche riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere i beni pubblici utilizzati in ripristino, al termine della concessione di occupazione (salvo rinnovo o proroga); in difetto provvederà il Comune al ripristino di cui sopra con addebito delle spese sostenute;
 - b) esibire su richiesta dei competenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione del suolo pubblico;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) non effettuare atti di trasferimento o di sub-concessione a terzi della concessione;
 - e) effettuare il versamento della tassa alle scadenze previste;
 - f) mantenere in ordine e pulito il suolo occupato facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Art. 9

Subentro del concessionario

1. Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e pertanto non ne è ammessa la cessione ad altri.

Art. 10

Decesso del concessionario

1. In caso di decesso del titolare della concessione e/o autorizzazione, l'autorizzazione all'occupazione, potrà essere rilevata da persona componente il nucleo familiare del de-cuius, lasciando invariato l'oggetto della domanda originaria.
2. La dichiarazione può essere prodotta su carta libera anziché su carta legale, ovvero senza marca da bollo vigente, solo se presentata:
 - a) per le occupazioni permanenti entro un anno dalla data di decesso del titolare stesso;
 - b) per le eventuali proroghe delle occupazioni temporanee entro CINQUE (5) giorni dalla data di decesso del titolare stesso.

Art. 11

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei CINQUE (5) giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei TRE (3) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
 - f) quando il concessionario non ottempera agli obblighi previsti dal precedente art. 8;
 - g) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - h) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
2. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla contestazione al concessionario contenente le inadempienze riscontrate. Alla suddetta dichiarazione possono seguire, entro DUE (2) giorni dalla data di ricezione, le debite osservazioni da parte del concessionario.
3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 12

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico, è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1, D. Lgs. 507/93).
2. In caso di revoca l'amministrazione comunale restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito al netto di interessi o oneri accessori, previa richiesta di rimborso intestata all'ufficio tributi da far pervenire all'ufficio protocollo entro TRENTA (30) giorni dalla data indicata nella revoca stessa.

Art. 13

Rinuncia alla concessione e/o autorizzazione

1. Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione scritta di rinuncia all'occupazione.

Art. 14

Rimozione per decadenza o revoca della concessione e/o autorizzazione

1. Il concessionario che abbia ricevuto il provvedimento di decadenza o revoca è tenuto alla rimozione delle opere integranti l'occupazione, indipendentemente dall'avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali entro il termine assegnato nel provvedimento stesso.
2. Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere; ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà direttamente l'amministrazione comunale – previa diffida – alla rimozione delle opere entro il termine assegnato, avvalendosi dei poteri previsti per Legge, con rivalsa di spese ed applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 15

Rimozione per occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili in caso di occupazioni permanenti QUINDICI (15) giorni e in caso di occupazioni temporanee CINQUE (5) giorni di tempo per provvedervi. Decorso inutilmente tali termini, la rimozione sarà effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese sostenute nonché delle eventuali spese di custodia.

Art. 16

Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

(D. Lgs. 114 del 31/03/1998)

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautori, suonatori, ambulanti, funamboli ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal comune sui quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che intendono esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (comprese le vendite porta a porta), devono darne comunicazione all'ufficio di Polizia Municipale. Le soste dei suddetti soggetti non devono superare i SESSANTA (60) minuti ovvero devono consentire esclusivamente la vendita delle merci e la relativa riscossione del corrispettivo senza esposizione stanziale delle merci stesse. Deve essere pertanto palese la mobilità continua del soggetto operante al fine di poter beneficiare della non assoggettabilità al tributo e la suddetta attività può essere svolta esclusivamente dalle ore 08,00 alle ore 20,00.
3. Eventuali divieti temporanei di esercizio del commercio itinerante possono essere disposti per motivi di interesse pubblico o di pubblica sicurezza con atti dei Responsabili dell'Ufficio Tecnico o Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 17

Costruzione gallerie sotterranee

1. Il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui all'art. 47, comma 1, del sopra citato decreto, impone un contributo "una tantum" pari al TRENTA (30) per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata (art. 46 e 47, comma 4, del D. Lgs. 507/93).

Art. 18

Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Art. 19

Classificazione del Comune

1. Questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. appartiene alla quinta classe (art. 43, comma 1, del D. Lgs. 507/93).
2. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente, le tariffe, nei termini previsti (art. 40, comma 3, del D. Lgs. 507/93).

Art. 20

Suddivisione del territorio in categorie

1. La tassa è graduata in base all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche del territorio comunale sono classificate in 2 categorie come da elenco di classificazione deliberato con atto di C.C. n. 146 del 29/12/1987 e confermato con deliberazione di C.C. n. 40 del 29/04/1994.

Art. 21

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle provincie.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 22

Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, (art. 38, comma 2, del D. Lgs. 507/93) e le occupazioni appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia, o al demanio statale (art. 38, comma 5, del D. Lgs. 507/93).

Art. 23

Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nonché alla durata dell'occupazione stessa nell'ambito del rispettivo territorio (art. 39, del D. Lgs. 507/93).

Art. 24

Durata dell'occupazione

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di tipo permanente o temporaneo, così come già dettagliate nell'art. 2 del presente Regolamento (art. 42, comma 1, del D. Lgs. 507/93).

Art. 25

Tariffe

1. Le tariffe per la commisurazione della tassa sono stabilite entro i limiti fissati dalla legge, con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro il termine previsto da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli art.li 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, per le varie tipologie di occupazione (art. 42, comma 6, del D. Lgs. 507/93).
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati nelle seguenti proporzioni:
 - a) prima categoria CENTO (100) per cento
 - b) seconda categoria CINQUANTA (50) per cento.

Art. 26

Criteri di applicazione della tassa

1. La tassa si determina in base all'effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali ed in caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare (art. 42, comma 4, del D. Lgs. 507/93).
2. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui al precedente art. 20 (art. 42, comma 3, del D. Lgs. 507/93).
3. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica sulla base della superficie occupata ed è graduata a seconda dell'elenco di classificazione di cui al precedente art. 19, mentre per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta, con gli stessi criteri riportati per quelle permanenti considerando altresì la durata dell'occupazione stessa (ovvero in base alle ore o ai giorni di effettivo utilizzo) (art. 45, comma 1, del D. Lgs. 507/93).
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti si applica la tariffa ordinaria (vedi art.27 del presente regolamento), con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45, comma 4, del D. Lgs. 507/93).
5. Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
6. Per le occupazioni soprasuolo, purché aggettanti almeno cinquanta centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.
7. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprasuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria secondo la tariffa (art. 47, comma 5, del D. Lgs. 507/93).
8. Per le occupazioni permanenti di sottosuolo e soprasuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata secondo quanto disposto, da ultimo, dall'art. 18 comma 1 della Legge 23/12/1999 n. 488 (artt. 46 e 47, comma 1, del D. Lgs. 507/93).

9. Per le occupazioni temporanee effettuate con tende e simili ove siano poste a copertura ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza (art. 45, comma 3, del D. Lgs. 507/93).

Art. 27

Maggiorazioni della tassa

1. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del VENTI (20) per cento (art.42, comma 2, del D. Lgs. 507/93).
2. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la tariffa ordinaria (art. 45, comma 4, del D. Lgs. 507/93).
3. Per le occupazioni che di fatto risultano quantitativamente superiori rispetto a quanto prescritto nell'atto di concessione e/o autorizzazione, qualora le condizioni siano tali da consentirne la permanenza, viene applicata sull'eccedenza di occupazione, la sanzione pari alla tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del CINQUANTA (50) per cento.

Art. 28

Riduzioni della tassa permanente

1. Per le occupazioni permanenti spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del DIECI (10) per cento (art. 44, comma 1, lettera c), D. Lgs. 507/93).
2. La tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al TRENTA (30) per cento (art. 44, comma 2, D. Lgs. 507/93).

Art. 29

Riduzioni della tassa temporanea su base tariffaria

1. Ai sensi dell'art. 45, del D. Lgs. 507/93 :
 - a) comma 2/c - per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sottostanti e sovrastanti il suolo la tariffa è ridotta del VENTI (20) per cento; per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi la tariffa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata.
 - b) comma 3 - per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta del SETTANTA (70) per cento, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - c) comma 5 - per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del CINQUANTA (50) per cento;
 - d) comma 5 - per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'OTTANTA (80) per cento. Inoltre, per tale utenza, ai sensi dell'art. 42, comma 5, (secondo periodo) le tariffe sono calcolate in ragione del CINQUANTA (50) per cento fino a mq. 100, del VENTICINQUE (25) per cento da 101 a 1000 mq. e del DIECI (10) per cento per la parte eccedente i 1.000 mq;
 - e) comma 6 - per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate ad aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è aumentata del TRENTA (30) per cento;
 - f) comma 6 bis - per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è applicata la

tariffa ordinaria.

g) comma 8 - per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del CINQUANTA (50) per cento;

h) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa è ridotta dell'OTTANTA (80) per cento.

Art. 30

Riduzioni della tassa temporanea su base temporale

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. 507/93 per l'occupazione temporanea la tassa si applica in base ai giorni di effettiva occupazione, ovvero:

a) fino a QUATTORDICI (14) giorni tariffa intera;

b) oltre QUATTORDICI (14) giorni riduzione del VENTI (20) per cento.

Art. 31

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49, D.Lgs. 507/93:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie e dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., approvato con D.P.R. del 22/12/1986 nr. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea, in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario per il carico e lo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante fino a 60 minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di polizia urbana;

c) occupazione di pronto intervento con ponti, steccati scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in

occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a SEI (6) ore.
- f) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni sportive, culturali e ricreative organizzate da parte di associazioni culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato, pro-loco, istituti scolastici, comitati parrocchiali e soggetti no profit (purché regolarmente costituiti). Tale esenzione opera nelle more dell'approvazione del Regolamento comunale relativo allo svolgimento di sagre paesane e feste rionali.

Art. 32

Denunce e versamenti

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro TRENTA (30) giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di aprile.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, oppure presso la Tesoreria Comunale. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa con le modalità di cui al comma precedente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 33

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 34

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del Funzionario Responsabile del Servizio competente o i soggetti di cui all'art. 53, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 446/97 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b) valore della lite;

- c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:
- a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamento regolarmente eseguiti;
 - d) sussistenza dei requisiti precedentemente dedotti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 35

Sanzioni

1. La sanzione è irrogata dal Funzionario Responsabile del Servizio competente e le violazioni alle disposizioni contenute del presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai D. Lgs. 471 e 473 del 18/12/1997.
2. Per le occupazioni abusive viene applicata la sanzione amministrativa per omessa denuncia in aggiunta, comunque, alle sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/92.
3. Nel caso di installazioni abusive, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal precedente art. 33.
4. In caso di ripetuta violazione delle presenti norme regolamentari si procede alla sospensione della concessione rilasciata per il periodo di SEI (6) mesi, senza diritto al rimborso della tassa. In caso di ulteriore violazione si procederà alla revoca immediata e definitiva della concessione.
5. Il mancato pagamento nei termini stabiliti, comporta l'applicazione, oltre alle eventuali sanzioni previste, degli interessi legali annuali calcolati su base giornaliera.
6. Chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni del presente Regolamento oppure commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Art. 36

Passi carrabili – criteri di determinazione della superficie

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico o su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, come definiti dal D. Lgs. 285/92, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso del veicolo alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, a filo stradale non danno luogo all'applicazione della tassa, salvo richiesta degli interessati. Sono comunque considerati passi carrabili gli accessi privati su strade comunali.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quelle modifiche del piano stradale intese a facilitare l'accesso alla proprietà privata. Tali modifiche possono essere individuate da manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi (art. 44, comma 4, D. Lgs. 507/93).
3. La superficie del passo carrabile è quella risultante da un atto di concessione.
4. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede (art. 44,

comma 5, D. Lgs. 507/93).

5. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla striscia di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di metri UNO (1).

Art. 37

Tariffe passi carrabili

1. Per i passi carrabili la tariffa ordinaria è ridotta del CINQUANTA (50) per cento.
2. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può (in base a quanto previsto dall'art. 44, comma 8, D. Lgs. 507/93) previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di DIECI (10) metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria ulteriormente ridotta dell'80 (ottanta) per cento.
3. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa ordinaria è ridotta del sessanta (60) per cento (art. 44, comma 10, D. Lgs. 507/93).
4. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune; la messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente (art. 44, comma 11, D. Lgs. 507/93).
5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a NOVE (9) mq; l'eventuale superficie eccedente è calcolata in ragione del DIECI (10) per cento (art. 44, comma 6, D. Lgs. 507/93).
6. La tariffa è parimenti ridotta al DIECI (10) per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto (art. 44, comma 9, D. Lgs. 507/93).

Art. 38

Autovetture per trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (art. 44, comma 12, D. Lgs. 507/93).
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 39

Occupazione di aree destinate a parcheggi

1. Per le occupazioni di aree destinate a parcheggi, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dall'atto di concessione.

Art. 40

Distributori di carburante

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale.
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a trenta litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del CINQUE (5) per cento sulla misura della capacità (art. 48, dal comma 1 al comma 6, D. Lgs. 507/93).
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal precedente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 44 D. Lgs. 507/93, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Art. 41

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Per l'impianti e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale, stabilita sulla base della proiezione dell'apparecchio installato suo suolo pubblico non creando ostacolo alla viabilità veicolare e pedonale. (art. 48, comma 7, D. Lgs. 507/93).

Art. 42

Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa, nonché quelle previste dal presente Regolamento ove non attribuite espressamente ad altro organo comunale (art. 54, D. Lgs. 507/93).
2. Ai fini della suddetta individuazione, si dovrà tenere conto delle mansioni di cui ai vigenti accordi di lavoro, nel rispetto dei relativi profili professionali.
3. E' facoltà del funzionario responsabile, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 43

Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinata dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2015, data dalla quale saranno abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili, nonché il precedente Regolamento.
2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente Regolamento sono rinnovate automaticamente attraverso il pagamento della tassa richiesta, sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel Regolamento medesimo (art. 64, comma 1, D. Lgs. 446/97).
3. Il pagamento della tassa costituisce implicita conferma dei predette provvedimenti.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni di legge.